

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA

Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi dell'art.6 legge n. 328/2000 e D.P.R. 3.5.2001 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. I Comuni di Borso del Grappa, Castalcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa (gli ultimi due fusi nel Comune di Pieve del Grappa alla data del 30.01.2019), con delibere di Consiglio nel 2014 costituiscono il Servizio associato Sociale del Grappa, approvando lo schema di convenzione per lo svolgimento associato della funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii. "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione".
3. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione; accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il sistema socio-assistenziale del Servizio Sociale del Grappa garantisce:
 - il rispetto dei diritti inviolabili della persona;
 - l'eguaglianza di opportunità tra persone a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
 - l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - l'accesso e la fruibilità delle prestazioni compatibili con i bisogni;
 - la valorizzazione e il rispetto delle diverse culture.
2. Il Servizio Sociale del Grappa, nell'ambito delle finalità sopra elencate, persegue i seguenti obiettivi:
 - integrare le politiche sociali con quelle sanitarie, educative, della formazione e del lavoro;
 - prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
 - garantire il diritto delle persone all'autodeterminazione intesa come rispetto dell'individuo e come pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
 - assicurare l'accesso alle strutture, ai servizi e alle prestazioni sociali secondo modalità che rispettino la libertà e la dignità della persona, l'eguaglianza di trattamento, la specificità delle esigenze e consentendo congrui diritti per gli utenti;

- sostenere la famiglia, tutelare i minori in età evolutiva e i portatori di handicap, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere e attuare gli interventi a favore di adulti, anziani e disabili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i Servizi e le prestazioni che il Servizio Sociale del Grappa eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616; con l'art. 13 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; con l'art. 132, comma 1 del D.lgs. 31.3.1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 4 - Servizi e prestazioni

1. I Servizi e le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Servizi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, pasti a domicilio e trasporto sociale);
 - b) interventi di sostegno economico;
 - c) interventi per l'integrazione delle rette di ricovero.
2. Il presente regolamento per ogni singolo Servizio o intervento specificherà:
 - la tipologia delle prestazioni e degli interventi;
 - la tipologia dei soggetti destinatari o legittimati a richiederli;
 - le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
 - le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali.

Art. 5 - Destinatari

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e degli interventi previsti dal presente regolamento i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 2 del T.U. 25.7.1998, n. 286 e successive modifiche.
2. Hanno altresì diritto ad usufruire di prestazioni o interventi urgenti le persone diverse da quelle indicate nel precedente comma, comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Rimane tuttavia obbligatorio comunicare tali interventi urgenti al Comune di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n 328/2000.

Art. 6 - Accesso ai Servizi e alle prestazioni

1. L'accesso ai Servizi ed alle prestazioni spetta a tutte le persone in possesso dei requisiti indicati che ne facciano richiesta secondo le modalità previste.
2. L'accesso al Servizio può avvenire su richiesta diretta dell'utenza, su segnalazione di altri Servizi coinvolti e per attivazione da parte dell'ufficio sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali è necessario attivare gli interventi assistenziali accedono prioritariamente ai Servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Servizio Sociale del Grappa, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

4. Al fine di rendere i servizi erogati ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di potervi accedere; pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso alle misure disponibili e dovranno, altresì, essere messi a punto adeguati strumenti di informazione.

Art. 7 - Compartecipazione al costo degli interventi e delle prestazioni

1. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alla loro condizione economica, rilevata dall'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

2. Le tariffe per ciascun intervento e prestazione sono definite dalla Conferenza dei Sindaci del Servizio Sociale del Grappa.

3. Per ciascun intervento e prestazione sono indicati i casi particolari per cui è prevista la gratuità o la diversa compartecipazione al loro costo.

4. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione dell'utente il Servizio Sociale del Grappa, previa formale messa in mora, attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti e agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 8 - Verifica e controllo

1. Il Servizio Sociale del Grappa, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari ad integrazione di quelli di competenza di altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS etc) sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. In caso di mendacità della dichiarazione, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, mentre il Servizio Sociale del Grappa avrà la facoltà di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dall'utenza, necessari a determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste, sono raccolti presso l'ufficio del Servizio Sociale del Grappa, trattati e conservati secondo la normativa sulla privacy in vigore.

2. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per l'erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti

istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Art. 10 - Atti di indirizzo della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci del Servizio Sociale del Grappa può definire, anche con periodicità annuale, ulteriori disposizioni di dettaglio in merito alle tipologie di intervento previste dal presente regolamento nel rispetto delle relative finalità, dei destinatari individuati e delle forme di accesso previste.

2. La Conferenza dei Sindaci può inoltre modificare, senza tuttavia ridurle, le soglie ISEE previste dal presente regolamento per l'accesso agli interventi di sostegno economico al fine di adeguarle a politiche sociali maggiormente incisive in relazione sia all'esperienza applicativa, che alle variazioni del contesto socio economico di riferimento, ovvero per definire dei criteri di ragionevole flessibilità in caso di superamento marginale della soglia fissata.

Art. 11 - Deroghe e casi particolari

1. Nell'ambito degli interventi per la domiciliarità, in caso di cittadini in situazione di particolare fragilità sociale, su proposta dell'Assistente Sociale di area, il Responsabile di servizio può definire un progetto anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. In situazioni di particolare gravità, adeguatamente supportate da una relazione dell'Assistente sociale competente, il Servizio Sociale del Grappa è autorizzato ad operare in deroga agli articoli del presente regolamento previa positiva valutazione, da parte della Giunta del Comune di riferimento, della sostenibilità dei costi previsti in relazione agli atti di programmazione finanziaria dell'Ente.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività di tutte le delibere di approvazione dei Comuni che costituiscono il Servizio Sociale del Grappa.

SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 13 - Obiettivi

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) è costituito da un insieme di prestazioni e servizi, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona.

2. Esso ha lo scopo di promuovere la permanenza a domicilio dell'assistito, prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, mantenere o gradualmente recuperare l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

3. Gli obiettivi del servizio sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

Art. 14 - Destinatari

1. Il SAD è rivolto alle persone e famiglie fragili e in stato di bisogno, anche temporaneo, per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto ed assistenza.

Art. 15 - Compiti e prestazioni

1. Le prestazioni ricomprese nel SAD sono:

- a) Relative alla persona:
 - igiene e cura personale;
 - promozione e rinforzo dell'autonomia ed abilità personali;
 - aiuto nella preparazione dei pasti;
 - disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.);
 - provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero presso ospedali, istituti di ricovero, centri di riabilitazione;
 - accompagnamento a visite mediche;
 - trasporto presso parenti o amici per favorire la vita di relazione.
- b) Relative all'abitazione:
 - aiuto e stimolo all'utente nel disbrigo delle faccende domestiche.
- c) Relative alla gestione familiare:
 - aiuto e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale;
 - aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente.
- d) Relative all'aspetto sanitario:
 - assistenza per l'assunzione dei farmaci;

- prestazioni igienico-sanitarie complementari alle attività assistenziali che coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di “confine” fra l’area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione;
- aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza;
- rapporti con il medico di medicina generale.

Art. 16 - Modalità di accesso al Servizio, criteri di ammissione e istruttoria

1. La persona interessata a fruire del Servizio di assistenza domiciliare o l’eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di accesso al Servizio Sociale del Comune, compilando l’apposita modulistica.
2. L’Assistente Sociale, nello svolgimento dell’istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all’utente:
 - A. Bisogni socio-assistenziali e sanitari: vengono valutate le necessità assistenziali e la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione. Previo consenso dell’utente ed al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, potranno essere sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
 - B. Risorse familiari e sociali: vengono valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei familiari e dei parenti. Va inoltre verificata l’intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato;
 - C. Risorse economiche: viene valutata la situazione economica dell’utente in base all’ISEE socio-sanitario.
3. Per l’accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:
 - certificato di invalidità civile e certificato di riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92;
 - certificazione medica recente (lettere di dimissione, certificati...);
 - dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE Socio-sanitario.
4. Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell’istruttoria, l’Assistente Sociale determinerà l’ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell’intervento.
5. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l’attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell’ULSS.
6. Il servizio ha inizio dopo l’acquisizione da parte del Servizio Sociale della documentazione necessaria e della predisposizione di un progetto individuale di assistenza.
7. In caso di emergenza valutata dall’Assistente Sociale (es.: dimissione dopo un ricovero, improvvisa perdita di un referente assistenziale) il servizio può essere erogato gratuitamente per un passaggio informativo o per un massimo di due interventi nell’urgenza per consentire la predisposizione del progetto assistenziale.
8. Le prestazioni sono sospese in caso di rinuncia espressa per iscritto da parte dell’assistito o dei suoi familiari referenti.

Art. 17 - Organizzazione del Servizio

1. L'Assistente Sociale referente ha la responsabilità dell'organizzazione del Servizio e coordina l'équipe del SAD. Gli Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.) svolgono i compiti e le prestazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. Al momento dell'attivazione del servizio, l'Assistente Sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.
3. Nel PAI saranno indicati gli obiettivi e un piano di intervento che preveda tempi, modalità, e il coinvolgimento della rete di protezione parentale e di vicinato.
4. Il PAI viene condiviso e discusso all'interno dell'équipe del SAD. Gli operatori O.S.S. attueranno il PAI con la supervisione dell'Assistente Sociale referente.
5. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente o dai suoi familiari di riferimento, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.
6. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito o dal suo referente al SAD.
7. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'Assistente Sociale, in accordo con l'assistito o con la persona di riferimento, secondo lo stato di bisogno dell'utente ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio.

Art. 18 - Lista d'attesa

1. Qualora il SAD non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:
 - A. Situazione socio-assistenziale e sanitaria:
 - stato di non autosufficienza o presenza di patologie che comportano un elevato carico assistenziale.
 - B. Situazione familiare e sociale:
 - persona che vive sola;
 - assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale;
 - familiari o rete amicale che non sono in grado di garantire un supporto assistenziale adeguato alla persona;
 - problemi oggettivi a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di minori, presenza di invalidi, diversamente abili o di altre persone che necessitano di supporti, ecc.);
 - problemi di relazione con i familiari o altri parenti che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
 - manifestazione di difficoltà di tenuta del carico assistenziale.
 - C. Situazione economica:
 - corrispondenza alla fascia ISEE inferiore.
2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, il criterio per l'assegnazione della priorità all'ammissione al servizio è rappresentato dalla valutazione professionale complessiva dell'Assistente Sociale referente e, in subordine, dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 19 - Quote di contribuzione dell'utente per il Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, è richiesta una compartecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

2. La contribuzione al costo della prestazione è proporzionata alla situazione dell'I.S.E.E. socio-sanitario ed al grado di disabilità dell'utente.

3. I vari scaglioni di contribuzione in base alla fascia ISEE sono fissati dalla Conferenza dei Sindaci del Servizio Sociale del Grappa.

4. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

QUOTA di contribuzione mensile = COSTO ORARIO del servizio (è la tariffa di contribuzione corrispondente alla fascia I.S.E.E. dell'utente) x Nr. ORE di servizio effettuate (totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di un mese)

5. Tale costo non subirà variazioni o adeguamenti anche nel caso che la prestazione sia erogata da due operatori per motivate esigenze di servizio.

6. Chi non presenta l'attestazione ISEE può accedere al servizio pagando la tariffa massima prevista.

Art. 20 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento è effettuato in via posticipata rispetto all'erogazione della prestazione e previa rendicontazione del servizio preposto. Il pagamento deve avvenire mediante le modalità indicate in fattura.

Art. 21 - Termine ed interruzione del servizio

1. Il servizio termina di norma per la conclusione del progetto previsto.

2. Il servizio può essere interrotto nei seguenti casi:

- richiesta dell'assistito o dei familiari con l'assenso dell'interessato;
- su decisione del Responsabile del Servizio per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio;
- su decisione del Responsabile del Servizio in caso di immotivata o mancata contribuzione al costo del servizio.

SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI PASTI A DOMICILIO

Art. 22 - Finalità del Servizio

1. Il Servizio di erogazione dei pasti a domicilio integra il Servizio di assistenza domiciliare realizzato dal Servizio Sociale del Grappa.
2. Il Servizio in oggetto viene erogato al fine di favorire la permanenza delle persone, in particolare anziani, nel proprio ambiente di vita, di prevenire l'emarginazione e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Art. 23 - Destinatari

1. Il Servizio "Pasti a domicilio" viene erogato alle persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale e presuppone l'assenza di una figura di supporto per garantire tale prestazione ed in particolare a:
 - anziani con ridotta capacità di autonomia, soli o in coppia, o in famiglia quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità;
 - persone con disabilità fisica o cognitiva permanente sole o in famiglia, qualora quest'ultima non sia in grado di far fronte alle necessità primarie della persona disabile;
 - persone di qualsiasi età, sole o in famiglia, che si trovino in condizione di "temporanea non autosufficienza" o che versino in situazioni di disagio psico-sociale. Tali condizioni devono essere attestate da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale che ha in carico il caso.

Art. 24 - Svolgimento del servizio

1. Il confezionamento e la consegna dei pasti fino alla sede dei Comuni viene effettuata da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Servizio Sociale del Grappa ha stipulato apposito contratto.
2. Il Servizio pasti a domicilio consiste nella fornitura del solo pasto presso l'abitazione dell'utente tramite personale volontario o in servizio a diverso titolo nei tre Comuni.
3. Il Servizio viene erogato tutto l'anno all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e i giorni festivi; nei giorni prefestivi è possibile consegnare il pasto per il giorno successivo.

Art. 25 - Sospensione e cessazione del Servizio

1. I pasti vengono prenotati la settimana precedente e ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente eventuali sospensioni di erogazione del proprio pasto (termine massimo entro il giorno precedente l'erogazione del servizio).
2. In caso di mancata comunicazione in tempo utile, i pasti preparati e consegnati, anche se non ritirati e/o consumati, dovranno ugualmente essere pagati.
3. Il Servizio cessa in caso di:
 - richiesta dell'utente;
 - ricovero definitivo in struttura;
 - trasferimento in altro Comune;
 - decesso.
4. Il Servizio può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorno presso parenti;
- mancato pagamento della tariffa di fruizione del servizio.

Art. 26 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al Servizio pasti a domicilio deve essere sottoscritta dall'interessato o da persona delegata compilando l'apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del Grappa.

2. Il Servizio si attiva per la valutazione della richiesta e, entro i dieci giorni successivi all'acquisizione della domanda, comunica all'interessato:

- nel caso di accettazione della domanda: l'ammissibilità al servizio, l'organizzazione dello stesso e il costo spettante;
- nel caso di non accettazione della domanda: la motivazione del diniego.

Art. 27 - Determinazione del costo a carico dell'utenza

1. L'erogazione del Servizio prevede a carico dell'utente il pagamento della quota di spesa riferita ai pasti forniti.

2. La quota di compartecipazione alle spese dei pasti sarà stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, in proporzione alla situazione dell'ISEE socio-sanitario e al grado di disabilità.

3. Chi non presenta l'attestazione ISEE può accedere al servizio pagando la tariffa massima prevista.

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 28 - Finalità

1. Il Servizio di "Trasporto Sociale" rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Servizio Sociale del Grappa, al fine di consentire alle persone disabili, agli anziani e alle persone in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di accedere ai servizi di cui necessitano.

2. Tale Servizio si ispira ai principi dell'art.26 comma 2, Legge n. 104 del 05.02.1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

3. Il Servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, senza comunque sostituirsi ad essa.

Art. 29 - Tipologia del Servizio

1. Il trasporto sociale è un Servizio utile a facilitare:

- l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- l'accesso agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
- la frequenza presso istituti scolastici;
- la frequenza ai tirocini formativi;
- il raggiungimento di centri diurni;
- la partecipazione a manifestazioni di carattere socializzante o ad attività aventi un valore sociale;
- l'accesso alle operazioni di voto, in occasioni delle elezioni;
- l'accesso all'attuazione di progetti per inserimenti socio terapeutici.

2. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il rientro al proprio domicilio.

Art. 30 - Destinatari

1. Possono usufruire del Servizio di trasporto sociale i residenti nei Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa che siano:

- anziani, ovvero persone di età superiore ai 65 anni;
- utenti del servizio di assistenza domiciliare per particolari esigenze segnalate dal Servizio Sociale del Grappa;
- minori in carico ai Servizi Sociali;
- minori e adulti con una disabilità fisica o cognitiva permanente;
- pazienti oncologici e/o malati cronici che necessitano di cure specialistiche da effettuarsi presso specifiche strutture sanitarie;
- persone adulte che, comunque, si trovino in situazione di bisogno essendo prive di idonea rete familiare e siano impossibilitate ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale.

2. Altre categorie o casi particolari saranno valutati di volta in volta dall'Assistente Sociale comunale. In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza e persone affette da malattie contagiose.

Art. 31 - Mezzi di trasporto e conducenti

1. Il Servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune, con veicoli forniti da associazioni convenzionate con i Comuni o con mezzi propri dei volontari iscritti agli Albi Comunali dei Volontari.

2. Il Servizio potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in forma diretta da parte del Comune, con propri dipendenti, con i volontari del servizio civile, con lavoratori socialmente utili e con soggetti prestatori di lavoro accessorio in

servizio presso l'Amministrazione Comunale;

- b) attraverso la stipula di apposite convenzioni, con associazioni di volontariato, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 03.07.2017, nr. 117 e dalla L.R. 30.08.1993, n.40;
 - c) con il ricorso a personale di cooperativa sociale con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione;
 - d) con ricorso al corpo dei Volontari che hanno offerto la loro disponibilità, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sul Volontariato.
3. I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B.

Art. 32 - Modalità di accesso

1. Gli interessati possono richiedere il servizio presentando all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza la richiesta, utilizzando il modulo predisposto. La richiesta deve essere sottoscritta dall'interessato, dai familiari o da un delegato. La richiesta di accesso al servizio, salvo casi di urgenza particolare ed eccezionale, deve pervenire all'ufficio Servizi Sociali del comune, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e le verifiche da effettuare.

2. L'Assistente Sociale, responsabile dell'istruttoria relativa alla valutazione della domanda di accesso al servizio, compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio può avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di alcuna soluzione alternativa al ricorso al servizio di Trasporto Sociale. L'Assistente Sociale è tenuto a garantire l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso ad agevolazioni e/o esenzioni tariffarie, l'accoglimento o il diniego motivato della domanda e l'eventuale tariffa applicata.

3. Il Servizio Sociale del Grappa predispone un piano di intervento nel quale vengono specificati ed individuati i diversi trasporti che saranno effettuati, specificando orari, destinazioni, volontari incaricati e mezzi utilizzati a svolgere tali prestazioni.

4. L'accesso al servizio avviene anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale del Grappa.

5. Le richieste di prenotazione del servizio, successive all'accoglimento, possono pervenire telefonicamente alle sedi degli Uffici Servizi Sociali del Comune di residenza, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

6. Per i minori e altri casi specifici valutati dall'Assistente Sociale sarà richiesto l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.

Art. 33 - Erogazione del servizio

1. Il servizio viene organizzato nei limiti delle risorse umane e dei mezzi utilizzati per tale servizio.

2. Il servizio di trasporto sociale è previsto, di norma, nel seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 7.00 alle 12.30 il sabato. In casi di particolari necessità, verificate dall'Assistente Sociale, i trasporti potranno essere effettuati anche nei giorni festivi o in orari diversi.

3. Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate

all'Ufficio Servizi Sociali entro 48 ore dall'effettuazione del trasporto programmato, salvo casi per eventi non prevedibili.

Art. 34 - Concorso al costo del servizio

1. Il costo del servizio viene calcolato sui chilometri percorsi. Il calcolo del chilometraggio avviene dalla partenza al ritorno dell'autovettura presso la sede Municipale. Le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli interessati.
2. La determinazione della compartecipazione alla spesa viene stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, in proporzione alla situazione dell'ISEE socio-sanitario dell'utente.
3. Gli utenti con handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 L. 104/92 che usufruiscono del servizio di trasporto sono esentati dalla contribuzione del servizio.
4. Chi non presenta l'attestazione ISEE può accedere al servizio pagando la tariffa massima prevista.
5. E' prevista, invece, l'esenzione al pagamento della tariffa per i casi segnalati dai Servizi Sociali per comprovate gravi condizioni.
6. Il corrispettivo del pagamento dovuto all'Ente Comunale a fronte del servizio di trasporto richiesto ed effettivamente erogato, dovrà essere versato in contanti al termine del servizio stesso o entro sette giorni al personale preposto dall'Ufficio Servizi Sociali. Conseguentemente al pagamento della tariffa stabilita, verrà rilasciata al trasportato, o al familiare che effettuerà il versamento della quota dovuta, una ricevuta di pagamento. Le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10 c. 27 ter del DPR 633/72.
7. Nel caso in cui il servizio sia accordato e si protragga per periodi maggiori all'anno, sarà cura del Servizio Sociale richiedere, con apposita comunicazione, l'aggiornamento della situazione economica.

Art. 35 - Criteri di precedenza

1. Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla quantità possibile di servizi da effettuare, l'Assistente Sociale procedere ad attivare i servizi in base alle seguenti priorità:
 - a) necessità di fruizione di un automezzo attrezzato;
 - b) incidenza del trasporto sul mantenimento dell'autonomia/benessere ed autosufficienza del soggetto richiedente;
 - c) rete familiare parziale e/o inesistente;
 - d) ordine cronologico della domanda;
 - e) in presenza di situazioni analoghe, verrà privilegiato il richiedente con ISEE inferiore.

Art. 36 - Sospensione del servizio

1. In caso di sospensione del servizio di trasporto sociale il Servizio Sociale del Grappa avvertirà quanto prima il cittadino interessato specificando la relativa motivazione.
2. Le Amministrazioni Comunali declinano ogni responsabilità nel caso di impossibilità improvvisa ad espletare il servizio.

Art. 37 - Assicurazione

1. I mezzi di trasporto di proprietà dei singoli volontari, messi a disposizione nell'ambito dello svolgimento dell'attività di volontariato, sono coperti da assicurazione CASCO con costi a carico del Comune.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 38 - Finalità degli interventi

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati:
 - a) alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;
 - b) a favorire l'autonomia ed il livello di partecipazione all'interno della società di persone con handicap in stato di gravità attraverso attività sociali, ricreative e sportive.
2. L'integrazione indicata nel punto 1 a) deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli, pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 39 - Destinatari

1. I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nei Comuni del Servizio Sociale del Grappa che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate all'art. 40 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nei bilanci degli Enti.
2. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e ai bisogni primari che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza ed a facilitare l'inserimento e l'integrazione sociale nel caso di persone con disabilità fisica o cognitiva permanente.

Art. 40 - Stato di bisogno

1. Il Servizio Sociale del Grappa attiva:
 - a) un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e

- delle persone inserite nel nucleo familiare come previsto dalla normativa in materia di ISEE, per cause fisiche, psichiche e sociali;
- b) un supporto ai nuclei familiari in cui è presente una persona con handicap in stato di gravità.
2. Lo stato di bisogno si concreta nella sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione o di esclusione sociale;
 - d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 41 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

1. I destinatari di cui all'art. 39 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 38.
2. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - a. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono e la loro ridefinizione con l'utente stesso; questa fase prevede la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno o di emarginazione sociale, evitando la cronicizzazione assistenziale;
 - c. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 42 - Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica

1. La situazione economica viene valutata principalmente sulla base:
 - dell'I.S.E.E. come definito dalla normativa vigente;
 - della situazione del nucleo familiare del richiedente al momento della domanda.
2. Sono oggetto di valutazione specifiche anche:
 - a) le spese per consumo di beni non essenziali, come indicatore della capacità di reddito;
 - b) le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini Irpef (si citano a titolo non esaustivo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, alimenti coniuge separato, gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune - Fondo Sostegno alla locazione, Impegnativa di Cura Domiciliare...);

- c) la certificazione delle entrate percepite nell'ultimo trimestre;
 - d) l'estratto conto dei conti correnti intestati ai membri del nucleo familiare del richiedente;
 - e) l'ultima busta paga o certificato di iscrizione al Centro Provinciale per l'Impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito;
 - f) fotocopia libretto di pensione;
 - g) ricevuta affitto e spese condominiali;
 - h) ogni altra documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno (i motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati).
3. Spese e entrate sono valutate con riferimento alla persona interessata, ai familiari e ai conviventi del nucleo anagrafico, alle persone loro a carico ai fini fiscali.
4. Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente o incompleta, il richiedente deve integrare entro 15 giorni dalla data della richiesta; qualora ciò non avvenga quest'ultima è respinta.
5. La persona destinataria degli interventi ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica.

Art. 43 - Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati:
- a) al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà;
 - b) a promuovere le opportunità per una piena ed effettiva inclusione nella società di minori e adulti con handicap in stato di gravità.
2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:
- a) intervento economico continuativo (art. 44);
 - b) interventi economici straordinari o temporanei (art. 45);
 - c) contributi a titolo di anticipazione/prestito (art. 46);
 - d) contributi per progetti di autonomia ed inclusione sociale (art. 47).

Art. 44 - Intervento economico continuativo

1. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale; per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
- A) indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare pari o inferiore alla soglia stabilita dalla Conferenza dei Sindaci;
 - B) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, il cui valore complessivo, ai fini IMU, non ecceda la soglia stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima;

- C) titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore alla soglia stabilita dalla Conferenza dei Sindaci;
 - D) nessun membro della famiglia si trovi in età lavorativa e con capacità lavorative.
4. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa verifica del perdurare delle condizioni socio-economiche degli utenti.
5. L'erogazione del contributo non è ammessa qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Art. 45 - Interventi economici straordinari o temporanei

1. L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di emergenza, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni primari della persona o della famiglia.
2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale; l'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata da un minimo di due ad un massimo di sei mesi.
3. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.
4. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - A) indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare pari o inferiore alla soglia stabilita dalla Conferenza dei Sindaci;
 - B) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, il cui valore complessivo, ai fini IMU, non ecceda la soglia stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima;
 - C) titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore alla soglia stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Sono motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica la mancanza di collaborazione o la non attivazione da parte del richiedente rispetto agli impegni presi nel progetto individuale.

Art. 46 - Contributi a titolo di anticipazione/prestito

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione/prestito i cittadini residenti che presentano i requisiti di cui all'articolo 45, che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.
2. Non devono avere a proprio carico prestiti precedentemente concessi e non restituiti.
3. La concessione di tale contributo è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale di ricognizione di debito e contestuale impegno di pagamento e restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 C.C.

Art. 47 - Contributi per progetti di autonomia ed inclusione sociale

1. Consiste nell'assegnazione di contributi economici a titolo di rimborso spese per progetti di autonomia o attività ludico/sportive o di tempo libero a favore di persone con handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 L. 104/92, al fine di promuovere la loro autonomia personale e la loro integrazione nella società.
2. Tali progetti sono preventivamente presentati all'Assistente Sociale di riferimento ed approvati in deroga alle soglie economiche-patrimoniali individuate agli articoli 44 e 45 del presente regolamento, salvo disponibilità di bilancio.
3. L'assegnazione del contributo avviene a seguito di presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Art. 48 - Modalità e forme di erogazione degli interventi economici

1. Gli interventi economici potranno essere erogati dai Comuni del Servizio Sociale del Grappa sotto forma di:
 - "sussidio": consistente nella concessione di un contributo economico una tantum o temporaneo o continuativo, a seconda del tipo di contributo assegnato;
 - "buono": consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi di prima necessità;
 - esenzione da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;
 - sostituzione nell'obbligo di pagamento subentrando totalmente o parzialmente nella posizione passiva debitoria del beneficiario.
2. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
3. I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

Art. 49 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando l'apposito modello, corredato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato.

Art. 50 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è istruita dal Servizio Sociale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni ai Servizi Sociali dei Comuni (ad es. servizi specialistici dell'Azienda Ulss di riferimento) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi.

3. In tali casi il Servizio Sociale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

Art. 51 - Redazione del progetto e provvedimento

1. L'Assistente Sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.

2. La concessione dei benefici economici, nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene approvata tramite provvedimento del Responsabile di Servizio, previa valutazione con l'Assessore di settore della proposta tecnica dell'Assistente Sociale territorialmente competente.

3. Il contributo può essere revocato o diminuito in caso di modificazione della condizione socio-economica dell'utente, nel caso di trasferimento dell'utente stesso in altro Comune e/o qualora il beneficiario risultasse inadempiente al progetto.

4. Si considerano inadempienti al progetto i componenti del nucleo che abbiano rifiutato offerte di lavoro, cessato volontariamente un'attività lavorativa, tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del piano individualizzato di assistenza in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

Art. 52 - Convocazione dei tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e 437 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.

2. In caso di totale rifiuto dei tenuti agli alimenti a rispettare gli obblighi di legge, essi dovranno sottoscrivere una dichiarazione in ordine ai motivi di tale diniego ovvero il richiedente deve dimostrare che non sono in grado di prendersene cura.

3. Quando i tenuti agli alimenti vi si astengano, il Comune potrà comunque attivarsi per superare lo stato di indigenza del richiedente, riservandosi nei confronti dei tenuti agli alimenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Art. 53 - Il processo di inserimento

1. Le persone non autosufficienti possono essere assistite, quando non siano presenti o attivabili altre progettualità territoriali, all'interno di strutture residenziali o semiresidenziali extra-ospedaliere.
2. L'ingresso a tali strutture avviene a seguito di una valutazione multiprofessionale ad opera dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) dell'Azienda ULSS che analizza tutte le dimensioni assistenziali necessarie per la persona e ne sancisce l'eleggibilità per l'ingresso, inserendo la persona in una graduatoria aziendale ordinata per severità di condizione sanitaria e sociale.
3. L'assegnazione del posto in struttura avviene con una Impegnativa di Residenzialità. Attraverso l'Impegnativa di Residenzialità, il Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce la quota di rilievo sanitario che viene erogata nominalmente alla struttura per ogni giornata di presenza della persona per le prestazioni assistenziali ed infermieristiche. Alla quota di rilievo sanitario si aggiunge la quota di rilievo sociale, erogata dalla persona o dalla famiglia per le prestazioni tutelari ed alberghiere, tra cui il vitto, l'alloggio, l'igiene ambientale, le utenze e le spese legate alla ospitalità alberghiera nella struttura.

Art. 54 - Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali è finalizzato a garantire alle persone con un livello di compromissione tale da non poter essere assistite a domicilio e/o prive di una rete familiare di riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza all'interno di strutture residenziali e semiresidenziali, anche quando non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa autonomamente.

Art. 55 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per le persone non autosufficienti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota di rilievo sociale della retta di ospitalità in strutture residenziali o semiresidenziali accreditate, a carattere sociosanitario.

2. Tale contributo viene erogato in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti, mediante liquidazione direttamente all'ente gestore o all'ULSS nelle quote del Bilancio Sociale.

Art. 56 - Destinatari

1. Sono destinatari di contributi economici di integrazione alla retta per i servizi residenziali e semiresidenziali le persone che dimostrano:

- la necessità di un inserimento residenziale o semiresidenziale, determinata da una situazione di non autosufficienza e/o di rischio, per la persona richiedente, certificata dalla U.V.M.D. ovvero disposta dall'Autorità Giudiziaria;
- un'incapacità economica a sostenere in autonomia gli oneri derivanti dalla retta.

Art. 57 - Modalità di accesso

1. La richiesta di contributo ad integrazione retta di ospitalità può essere presentata dall'interessato, dal coniuge/convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine. Nel caso di persona senza coniuge/convivente, tutore, parenti o affini che possano presentare la richiesta, che si trovi nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi, per una totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica, l'istruttoria può essere attivata d'ufficio.

2. L'eventuale integrazione economica non può prescindere da un preliminare accertamento della reale e concreta disponibilità economica e patrimoniale del soggetto.

3. Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale ai fini della determinazione del valore dell'ISEE si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del DPCM 159 del dicembre 2013 (ISEE Residenziale).

4. Il requisito economico per poter richiedere l'integrazione della retta è un valore ISEE non superiore alla soglia fissata dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 58 - Determinazione del contributo

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è stabilita come differenza tra il valore della quota di rilievo sociale della retta di ospitalità della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la reale capacità contributiva (consistenza reddituale, finanziaria e patrimoniale) dell'utente così come di seguito quantificata:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali pari ad un quinto dell'importo della pensione minima INPS o comunque in base alle effettive necessità della persona;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc);
- qualsiasi ulteriore risorsa economica a qualunque titolo percepita derivante da trattamenti assistenziali previdenziali ed indennitari, comprese le carte di debito, non soggetti ad IRPEF;
- i beni immobili mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;

- i beni mobili;
 - beni mobili e immobili conferiti per atto di donazione dal soggetto ricoverato a terze persone nei cinque (5) anni precedenti la richiesta, fino a concorrenza del valore del bene, tenuto conto che il donatario è obbligato con precedenza su ogni altro familiare tenuto agli alimenti ai sensi degli artt. 437 e 438 del C.C.;
 - la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare (usufrutto incluso), al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata a tal fine da uno dei componenti il nucleo familiare come anagraficamente costituito almeno 12 mesi prima della data dell'istanza per il contributo di cui al presente regolamento o se inutilizzabile a fronte di condizioni di potenziale inagibilità.
2. Qualora all'interno del nucleo familiare del beneficiario sia presente una persona con invalidità, alla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare viene sottratta la franchigia prevista per tale categoria.
 3. Qualora dall'ISEE risulti un patrimonio mobiliare, lo stesso deve essere utilizzato prioritariamente per il pagamento della retta e fino al suo esaurimento.
 4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune, in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.
 5. Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa a carico dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario e/o terze persone, mediante sottoscrizione di accordo scritto e protocollato.
 6. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.
 7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente, in base ad una relazione sociale, potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).
 8. Ai fini della quantificazione del contributo e di un eventuale conguaglio, annualmente sarà effettuata una verifica sulle entrate effettive del ricoverato e del suo nucleo familiare.

Art. 59 - Coinvolgimento della rete familiare

1. L'intervento di integrazione della retta si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.
2. Al fine di garantirne l'applicazione, il Servizio Sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:
 - la convocazione dei familiari;
 - l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai soggetti componenti la rete di solidarietà familiare;
 - la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.

Art. 60 - Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a. la dichiarazione privata di debito atta a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C. redatta nelle forme di Legge. La dichiarazione dovrà essere formalizzata e legalizzata;
 - b. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore (volontaria e/o giudiziale);
 - c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;
 - d. la stipula di un contratto di mandato finalizzato all'alienazione o allo sfruttamento economico dei beni immobili per recuperare quanto pagato e, eventualmente, restituire l'eccedenza all'assistito o ai suoi eredi;
 - e. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato.
3. Il Servizio Sociale attiva le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte del Comune).
4. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare risorse del beneficiario della prestazione non inserite nell'ISEE oggetto di valutazione per l'intervento comunale, le stesse dovranno essere utilizzate per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.
5. In ogni caso il contributo sostenuto dall'Amministrazione Comunale è inteso come anticipazione di quanto dovuto dall'utenza, in base al principio generale di cui all'art. 2740 C.C. secondo cui il debitore risponde del suo debito con il suo patrimonio presente e futuro, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sulle ulteriori entrate che dovessero essere percepite dopo l'inserimento in struttura.
6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di Sostegno a favore dell'assistito.
7. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

Art. 61 - Scelta della struttura

1. Nel caso in cui si debba procedere con l'integrazione della retta di inserimento in struttura, la scelta della stessa, tenuto conto delle valutazioni dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) dell'Azienda ULSS, deve essere concordata con il Servizio Sociale dell'Ente al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo, per i familiari e per l'Ente.

Art. 62 - Ricovero in caso di urgenza

1. Si prevede la possibilità di erogare un contributo pari alla retta di accoglienza, che si configura come anticipazione, in attesa di ridefinire il contributo in un momento successivo e di procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza, nei casi in cui:

- il ricovero della persona in struttura risulti urgente e non prorogabile;
- la persona da ricoverare sia completamente priva di risorse;
- la persona da ricoverare, pur disponendo di risorse economiche, non sia in grado di provvedere alla loro gestione, non abbia persone di riferimento e si debba procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno/Curatore/Tutore.